

RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA: PROCEDURA DI RIALLINEAMENTO (Docenti e ata ITI/Ruolo)

Tutto il personale della scuola **IMMESSO IN RUOLO dal 1/9/1996 con servizio pre-ruolo superiore a 4 anni**, è tenuto a produrre la domanda di **ricostruzione carriera**, nel periodo che va dal 1 settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo a quello di superamento dell'anno di prova. Il servizio pre ruolo prestato si valuta per intero i primi 4 anni, a cui si aggiungono 2/3 della parte restante validi ai fini giuridici ed economici. Il rimanente terzo è valido ai soli fini economici.

Esempio:

Il Docente che abbia prestato 7 anni di servizio non di ruolo (ossia 180 gg di servizio in ciascun anno scolastico, oppure servizio ininterrotto dal 1^a febbraio con partecipazione agli scrutini) o l'Ata che abbia prestato 7 anni di servizio (somma pre ruolo anche se prestato in anni diversi)

avrà valutato 4 anni, per intero, ai fini giuridici ed economici (validi cioè per passare da una fascia stipendiale all'altra) e i restanti 3 anni per 2/3 per un totale di anni 6.

1 anno verrà indicato come valido ai fini economici.

Al compimento del

- 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
- 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
- 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,
- 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,

è possibile che gli anni riconosciuti ai soli fini economici, attraverso la procedura di riallineamento della ricostruzione di carriera, **vengano recuperati e siano validi per la progressione di carriera** (facendo scattare prima il passaggio di fascia ottenendo una migliore posizione stipendiale).

Considerata la scarsa chiarezza della normativa in merito alla competenza dell'ufficio che deve fare questo atto, è opportuno che il dipendente verifichi che alla maturazione delle suddette anzianità di servizio l'amministrazione effettui direttamente il riallineamento della carriera o solleciti la stessa ad adempiervi (vedi modello allegato a email). Ciò interrompe i termini della prescrizione, altrimenti le Ragionerie Provinciali dello Stato pagheranno soltanto i cinque anni precedenti la data di emanazione del decreto.

Esempio:

Docente di scuola primaria/infanzia/media o diplomato di II grado, immesso in ruolo il 1.09.2015, che poteva vantare 13 anni di servizio non di ruolo, nella ricostruzione di carriera ha avuto riconosciuti 10 anni (4 anni per intero cui si aggiungono i 2/3 dei 9 restanti corrispondenti a 6 anni).

Tale docente, una volta raggiunti i 18 anni (cioè il 1.09.2023) ha diritto al riconoscimento dei 3 anni "accantonati" (1/3 dei 9 anni pre ruolo oltre i 4 anni) e quindi all'emissione del provvedimento di riallineamento della carriera con recupero dei 3 anni precedentemente "congelati".

Per ulteriori approfondimenti contattaci o vieni nella nostra sede.

FLC CGIL via Folonari, 20

Tel. 030 3729330

030 3729335